



Relazione di validazione del Piano economico-finanziario per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani redatto da ACEGASAPSAMGA S.p.A., ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2024-2025 (MTR-2 infraperiodo) di cui alle dell. 363/2021 e 389/2023 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)

Antonio Massarutto

DIES, Università di Udine

Premessa

Con la Delibera 363/2021/R/rif (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025) del 3 agosto 2021 l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).

Con la Delibera 389/2023/R/rif (Aggiornamento biennale (2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) del 3 agosto 2023 la medesima Autorità ha approvato le disposizioni relative all’aggiornamento infraperiodo per il 2024-2025.

Ai sensi del comma 7.3 della citata delibera 363/2021, il piano economico finanziario deve essere corredato ... “dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

Il successivo comma 7.4 precisa che ... “gli Enti Territorialmente Competenti, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste



nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”.

L’art. 28 del MTR-2 specifica, inoltre, che la verifica di cui sopra riguarda in particolare almeno la verifica:

- a. della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti
- c. del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del gestore

La documentazione che ciascun gestore è tenuto a trasmettere all’ETC include:

- a. prospetto tabellare del PEF redatto tramite l’apposita modulistica messa a disposizione da ARERA (c.d. “Tool MTR-2”) ed eventualmente dall’ETC medesimo, per ciascuno degli ambiti tariffari oggetto di affidamento
- b. una relazione illustrativa dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dai documenti contabili e delle fonti contabili sottostanti
- c. eventuali altri documenti richiesti dall’ETC a integrazione di detta relazione
- d. una dichiarazione di veridicità di tutti i dati trasmessi, firmata dal legale rappresentante del soggetto gestore

A tale pacchetto di documenti viene usualmente applicata la denominazione di “PEF grezzo”.

La validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio integrato dei rifiuti. Ai sensi dell’art. 28 citato, essa consiste nel verificare almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell’equilibrio economico – finanziario del gestore.

AUSIR, in qualità di ETC, ha affidato al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Udine la validazione dei dati contenuti nel “PEF grezzo” 2024-2025, inviatogli dal soggetto gestore in epigrafe.

Si fa presente che le procedure di validazione svolte non costituiscono una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci dell’ETC o del gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, non si intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti.

Il presente documento esprime la validazione del “PEF grezzo” nei limiti e stante le osservazioni indicate con riferimento alla sola documentazione ricevuta dall’ETC e dal gestore. Il parere è inoltre



espresso solo con riferimento a quanto previsto dalla Delibera 363/2021/r/RIF all'art. 7.4 e pertanto non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli ivi indicati.

Attività svolta

L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni delle citate Delibere ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità aventi ad oggetto il MTR-2 e l'aggiornamento infraperiodo per il 2024-2025.

Sono inizialmente stati analizzati i documenti messi a disposizione dall'ETC ed in particolare:

- PEF predisposto ai sensi del Titolo VII del MTR-2 e della Del. 389/2023;
- Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025 predisposta e trasmessa all'ETC dal gestore;
- Ulteriori allegati al PEF grezzo 2024-2025 trasmessi dal gestore all'ETC.

Si è proceduto pertanto a verificare:

- la completezza della documentazione rispetto a quanto richiesto dalla Del. 363/2021/R/rif e dei suoi allegati, nonché della del. 389/2023/R/rif;
- la completezza delle informazioni e delle descrizioni per l'estrazione PEF grezzo per l'ETC;
- la coerenza dei valori inseriti nel PEF rispetto a fonti contabili ufficiali;
- i flussi dei rifiuti CTS e CTR ai sensi dell'art.7 della Del. 443/2019/R/rif;
- che i parametri PG (allargamento di perimetro) e QL (incremento di qualità dei servizi) rispecchino rispettivamente variazioni di perimetro delle attività del gestore e il miglioramento della qualità del servizio con variazioni delle caratteristiche del servizio e/o delle prestazioni erogate agli utenti;
- la coerenza dei driver utilizzati nella ripartizione di costi comuni;
- che i costi comuni sono stati ripartiti secondo criteri che evitano omissioni e doppi conteggi.

In particolare, si è verificato che la Relazione predisposta dal gestore illustrasse in modo esauriente i criteri di attribuzione dei costi ai vari comuni servizi.

Ad una prima verifica della documentazione ricevuta:

- il PEF grezzo è stato redatto avvalendosi del Tool MTR-2 2024-2025 (Allegato 1 della det. 1/2023/DTAC di ARERA) e risulta completato in conformità con le linee guida contenute nella medesima determina;
- la Relazione di Accompagnamento è risultata redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2 della Det. 1/2023/DTAC;
- la Dichiarazione di veridicità è risultata redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 3 della Det. 1/2023/DTAC



- la relazione illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- il gestore ha presentato dati tecnici e contabili per il 2022 e i dati di preconsuntivo per il 2023
- il gestore fornisce analitiche evidenze dei livelli di servizio raggiunti in ciascun comune (quantità raccolte con le diverse modalità di raccolta e per i diversi servizi di raccolta differenziata e indifferenziata; superfici spazzate con il dettaglio delle diverse modalità di spazzamento, nonché la frequenza dei detti servizi, in modo tale da permettere di valutare il livello di soddisfacimento degli obiettivi di qualità del servizio;
- per i rifiuti raccolti è stato fornito un dettagliato e analitico riscontro dei flussi destinati alle varie attività di recupero, riciclo o smaltimento, in modo tale da permettere di valutare il livello di soddisfacimento degli obiettivi di qualità sotto il profilo dell'avvicinamento agli obiettivi del pacchetto "economia circolare" dell'UE
- il gestore riporta il risultato del calcolo del macro-indicatore R1 e fornisce evidenza dei dati di dettaglio relativi al calcolo degli indicatori EFF_{RD} e QLT_{RD} .
- il gestore ha riportato i costi effettivamente sostenuti a fronte delle attività per le quali nel 2022-2023 sono stati riconosciute componenti di costo di natura previsionale, ricavati dalla contabilità separata per tali attività; ha fornito inoltre evidenza del raggiungimento degli obiettivi per i quali sono stati riconosciuti costi previsionali, avendo cura di distinguere i costi relativi a servizi trasferiti da preesistenti gestioni dei comuni e i costi relativi ad ampliamenti di servizio o miglioramenti qualitativi (cfr. oltre);
- qualora per il 2024-2025 sia previsto il trasferimento di alcuni servizi già svolti dai comuni, vengono fornite le migliori stime ad oggi disponibili
- Il Gestore ha previsto alcune variazioni del servizio per il 2024 2025, specificando che non intende avvalersi della valorizzazione del coefficiente PG da parte dell'Ente territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI). Si chiede il riconoscimento di tali costi, legati alle variazioni del servizio descritte, nelle predisposizioni tariffarie del PEF 2026 e 2027 mediante gli strumenti messi a disposizione dalla regolazione pro tempore vigente.
- la relazione illustra in modo esaustivo gli strumenti di contabilità industriale utilizzati per separare le altre attività svolte dal gestore oltre ai servizi per la gestione rifiuti. In particolare, si è potuto accertare che a ciascuna attività sono stati imputati i relativi costi diretti e una quota congrua di costi generali, sulla base di criteri di riparto adeguati; i criteri utilizzati risultano essere i medesimi già utilizzati nelle predisposizioni tariffarie passate
- La relazione illustra in modo esaustivo gli strumenti di contabilità industriale utilizzati per ripartire i costi della gestione del servizio integrato rifiuti tra i diversi ambiti tariffari che il medesimo gestore serve, all'interno o all'esterno della Regione Friuli Venezia Giulia. I criteri utilizzati risultano essere i medesimi già utilizzati nelle predisposizioni tariffarie passate



- È stata fornita separata evidenza dei costi sostenuti per le attività di prepulizia, preselezione e pretrattamento degli imballaggi in plastica, e dei maggiori ricavi consentiti da queste attività, onde consentire lo scorporo di tali voci dal computo dei costi relativi al perimetro regolato, in ottemperanza con l'art. 2 della del. 389/2023 di ARERA;
- Il gestore dichiara di essere in possesso delle informazioni necessarie per il calcolo del coefficiente H; per quel che riguarda in particolare i costi operativi della raccolta differenziata (CRD), i costi riferiti alla sola frazione dei rifiuti da imballaggio derivano dalla contabilità analitica.

Successivamente alla prima verifica, gli strumenti di contabilità industriale sono stati oggetto di confronto analitico con il gestore, finalizzato ad apprezzare le modalità di attribuzione diretta dei costi e i criteri parametrici utilizzati per il riparto dei costi comuni. Questi ultimi criteri sono parsi al validatore pienamente congrui.

Il gestore ha fornito, in allegato alla relazione, un analitico prospetto nel quale sono stati rilevati nel dettaglio i costi operativi, suddivisi nelle categorie dei principi contabili e ripartiti per componente di costo, dando all'interno delle singole categorie separata evidenza delle voci relative ai costi delle attività di trattamento e smaltimento, per le quali è stato fornito il dettaglio delle operazioni svolte presso ciascun soggetto cui sono stati conferiti i rifiuti raccolti, delle quantità coinvolte e dei corrispettivi pagati.

Tale dettaglio analitico, funzionale anche all'applicazione della regolazione delle tariffe al cancello, consente di individuare con separata evidenza i flussi destinati allo smaltimento e/o al recupero, distinguendo quelli trattati presso impianti integrati, impianti di proprietà di imprese facenti parte del medesimo gruppo, o ancora impianti di terzi.

Attraverso la ricostruzione analitica è stato possibile riconciliare puntualmente i dati trasmessi nei PEF grezzi con le fonti contabili.

È stato fornito un prospetto analitico che illustra i livelli di servizio offerti in ciascun comune, con evidenza dei rifiuti raccolti suddivisi per materiale e per modalità di raccolta, della frequenza del servizio, nonché delle modalità di gestione (porta a porta, stradale, centri di raccolta), dei servizi di (spazzamento manuale, meccanico, misto) e lavaggio delle strade, delle superfici coinvolte e della frequenza.

Analogamente, per ciascun cespite, è stato preliminarmente verificato se esso è impiegato anche per attività diverse dagli ambiti regolati, e in tal caso che venisse individuato, tramite gli opportuni riscontri anche extracontabili (come time-sheet o criteri parametrici) il peso da attribuire alle attività diverse, onde escluderle dal calcolo.

Per il costo del personale si è verificato che l'attribuzione alle attività (regolate e non) fosse basata su riscontri oggettivi.



Solo ad esito di tali verifiche si è consentito che i ricavi afferenti alle attività estranee al perimetro regolato venissero considerati come del tutto indipendenti, e non confluissero invece nella componente AR per essere assoggettate al profit-sharing.

Successivamente, è stato richiesto al gestore di ripartire il costo delle attività regolate sui diversi ambiti tariffari, anche in questo caso rendendo espliciti i criteri di riparto, quando non basati su attribuzione diretta. Si è accertato che le modalità di riparto fossero in continuità con quelle adottate nell'anno precedente, e in caso contrario si è richiesto al gestore di motivare le proprie scelte. Nel caso in cui modalità diverse di riparto incidessero in modo eccessivamente traumatico sulla dinamica tariffaria, si è concordato con il gestore un percorso graduale di applicazione dei nuovi criteri.

Ciò in particolare in quanto in presenza di ambiti tariffari di dimensioni molto ridotte (comuni di poche migliaia o addirittura poche centinaia di abitanti), variazioni anche minime delle variabili di scala possono indurre variazioni significative dei coefficienti di riparto, determinando incrementi anche superiori ai massimi consentiti per il singolo ambito tariffario.

Con riferimento ai costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale), per cui l'operatore si è assunto il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante, si è preso atto che nelle precedenti determinazioni erano state collocate in questa voce due tipologie distinte di attività:

- Costi derivanti da servizi precedentemente svolti da altri soggetti – in genere i comuni – che sono stati trasferiti al gestore
- Costi derivanti da ampliamenti di perimetro (attivazione di nuovi servizi precedentemente non svolti) o da miglioramenti qualitativi di servizi esistenti.

Concordemente con l'ETC, si è riconosciuto che solo i costi relativi alla seconda tipologia andavano computati sotto questa voce, mentre per i servizi trasferiti si sarebbe dovuto procedere, ai sensi della det. 2/2020, semplicemente incorporandoli nei costi operativi riconosciuti.

A questo scopo nel PEF grezzo il gestore ha opportunamente provveduto a segnalare in modo distinto:

- Nei fogli IN_BIL_GEST, i costi stimati per i servizi di cui è previsto il trasferimento da parte dei comuni
- Nel foglio IN_RC_COexp, l'importo dei costi previsionali riconosciuti per il 2022-2023 e di quelli rilevati a consuntivo, riferibili all'una o all'altra tipologia.

È stato infine verificato, al fine del calcolo dei conguagli, che gli importi fatturati dal gestore ai comuni fossero conformi con quanto previsto dal PEF approvato; in caso contrario sono stati applicati i relativi conguagli.



Esiti dell'attività di validazione svolta

Ad una verifica finale la documentazione trasmessa dal gestore è risultata completa e soddisfacente in tutte le sue componenti, ovvero PEF grezzo, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità in accordo con le Dell. 363/2021 e 389/2023 quanto ai contenuti e con la Det. 1/2023/ di ARERA quanto allo schema formale.

Udine, 11/06/2024

Il responsabile della validazione

Prof. Antonio Massarutto